REGOLAMENTO (CE) N. 1695/2000 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2000

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carui bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle cami bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/ 1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- Le condizioni per la concessione di restituzioni partico-(2) lari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (3), (CEE) n. 1964/82 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/2000 (5), e (CEE) n. 2388/84 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (7).
- L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le (4)possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esporta-(5) zione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figu-

rano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10.

- Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (°), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/ 2000 (9), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

^(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (*) GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. (*) GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3. (*) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. (*) GU L 165 del 6.7.2000, pag. 16. (*) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. (*) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

^(*) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (*) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.